



RIFERIMENTI

- Art. 16, D.Lgs. 6.9.2024, n. 125
- Art. 3 e 4, D.Lgs. attuativo della L. 21.2.2024, n. 15
- Art. 1, comma 860, L. n. 207/2024 (Finanziaria 2025)

+39.0541.626348
 info@studiotorroni.com
 Via Emilia n. 3009
 Santarcangelo (RN)

NUOVE SOGLIE DIMENSIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI

L'art. 16 del d.lgs. 6.9.2024, n. 125, in vigore dal 25.9.2024, ha modificato i limiti delle dimensioni del bilancio d'esercizio in forma abbreviata e delle micro-imprese nonché dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Le **nuove soglie sono rilevanti per gli esercizi che hanno avuto inizio:**

a) in data **1.1.2024** o in data successiva per i seguenti soggetti:

1. imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2. enti di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. 27.1.2010, n. 39, che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;

b) in data **1.1.2025** o in data successiva per i seguenti soggetti:

1. imprese di grandi dimensioni diverse da quelle indicate alla lett. a), n. 1);
2. società madri diverse da quelle indicate alla lett. a), n. 2);

c) in data **1.1.2026** o in data successiva per:

1. piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto in materia di rendicontazione individuale di sostenibilità di cui all'art. 3, comma 10, del d.lgs. citato;
2. enti piccoli e non complessi, di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro imprese;
3. imprese di assicurazioni captive, definite dall'art. 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'art. 13, punto 5), della citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese.

Il bilancio in forma abbreviata

L'art. 2435-bis, primo comma, c.c. è modificato per cui **le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata se, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non hanno superato due dei seguenti limiti:**

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 5.000.000 (e non più € 4.400.000);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 11.000.000 (e non più € 8.800.000);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità;

2) Il bilancio delle micro-imprese

L'art. 2435-ter. primo comma, c.c., **considera micro-imprese** la società indicata all'art. 2435-bis c.c. **se nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non ha superato due dei seguenti limiti:**

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 220.000 (e non più € 175.000);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 440.000 (e non più € 350.000);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

3) Il bilancio consolidato

Sono modificati i parametri di esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate non hanno superato due dei seguenti limiti:

- totale degli attivi dello stato patrimoniale: € 25.000.000 (e non più € 20.000.000);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 50.000.000 (e non più € 40.000.000);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

La verifica del superamento dei suddetti parametri può essere effettuata **non solo su base consolidata ma anche su base aggregata con la maggiorazione del 20% per lo stato patrimoniale che sale a € 30.000.000 e per i ricavi che sale a € 60.000.000.**

La **relazione sulla gestione** (art. 40 del d.lgs. 9.4.1991, n. 127) deve essere integrata con l'inserimento **dell'informativa sulla "sostenibilità"** pertinente all'attività specifica dell'impresa. Inoltre, per le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, eccetto le micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati, l'analisi contenuta nella relazione degli amministratori sull'insieme delle imprese che sono incluse nel consolidamento, **oltre ad essere corredata dall'informazione sulle risorse immateriali essenziali, deve spiegare in quale maniera il modello aziendale e del gruppo dipende da tali risorse e come esse "costituiscono una fonte di creazione del valore dell'impresa e del gruppo".**

Tali informazioni sono inserite nella relazione sulla gestione (comma 1-bis).

Secondo il nuovo comma 2-ter "la relazione sulla gestione" dovrà contenere anche le informazioni di sostenibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. adottato in attuazione dell'art. 13 della l. 21.2.2024, n. 15, ove applicabile".

4) La rendicontazione di sostenibilità

L'art. 3 del d.lgs. introduce **l'obbligo di includere un'apposita sezione nella relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e su come queste influiscono sull'andamento dell'impresa e sulla sua gestione.**

Lo stesso obbligo è esteso anche alla **rendicontazione consolidata di sostenibilità** (art. 4).

NUOVA CLASSIFICAZIONE CODICI ATECO 2025

Nell'ambito della, **predisposizione del programma statistico nazionale** di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 322/89, l'ISTAT nel corso del 2023 ha avviato un processo di **revisione della classificazione ATECO 2007** (già aggiornata nel 2022) al fine di adeguarla alla nuova classificazione delle attività economiche vigente in ambito UE, c.d. **NACE**.

A conclusione di tale procedura l'ISTAT ha definito **la nuova classificazione ATECO 2025 entrata in vigore a decorrere dall'1.1.2025.**

Come precisato da Unioncamere nel Comunicato stampa 11.12.2024, per consentire alle Amministrazioni che utilizzano la classificazione per la **produzione di dati amministrativi** (CCIAA, Agenzia delle Entrate) e per la **raccolta e diffusione di dati statistici** (ISTAT), **l'implementazione delle proprie procedure la nuova classificazione sarà adottata dall'1.4.2025.**

- **La nuova classificazione va utilizzata per tutti gli adempimenti, sia di natura statistica che di natura amministrativa e fiscale.**

Recentemente, al fine di consentire la piena implementazione della nuova classificazione all'interno dei predetti processi (statistici/amministrativi/fiscale), l'ISTAT ha reso disponibile sul proprio sito Internet la specifica **tabella di raccordo** tra la classificazione ATECO 2007 - aggiornamento 2022 (ATECO 2022) e la nuova ATECO 2025.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO LE CCIAA

Il processo di riclassificazione è **effettuato d'ufficio** dalla competente CCIAA a decorrere dall'**1.4.2025**.

Le imprese interessate **saranno informate dell'avvenuto aggiornamento** dalla singola Camera di Commercio tramite uno specifico messaggio.

- **La visura camerale dell'impresa riporterà per un periodo transitorio, sia i nuovi codici ATECO sia quelli precedenti.**

ADEMPIMENTI FISCALI

I soggetti IVA devono utilizzare i **codici attività** della nuova classificazione **ATECO 2025 negli atti/dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate, salva diversa indicazione** riportata nelle istruzioni dei modelli.

Come già previsto dall'Agenzia con la Risoluzione 24.6.2008, n. 262/E con riferimento all'aggiornamento 2022, l'adozione della nuova classificazione ATECO 2025 **non richiede la presentazione di una comunicazione di variazione dati.**

Qualora il soggetto interessato intenda comunicare **il nuovo codice che meglio rappresenta l'attività svolta**, la comunicazione va effettuata utilizzando:

- **ComUnica**, se il soggetto è **iscritto nel Registro Imprese**;
- lo specifico modello (**AA7/10, AA9/12, AA5/6, ANR/3**), per i soggetti **non iscritti nel Registro Imprese**.

Si è già inviata una informativa a riguardo in data 16.04.2025 che vi preghiamo di visionare.

NUOVA COMUNICAZIONE IN CCIAA DELLA PEC PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ'

Con l'art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024, Finanziaria 2025, il Legislatore ha modificato l'art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, **estendendo agli amministratori di società l'obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese.**

Ora con la Nota 12.3.2025, n. 43836 il MiMIT, dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento, fornisce alcuni chiarimenti in merito all'ambito di applicazione della nuova disposizione, ai relativi termini temporali da rispettare nonché alle conseguenze derivanti dal mancato adempimento.

In particolare si rammenta innanzitutto che:

- ai sensi dell'art. 16, comma 6, DL n. 185/2008: **"le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria"**;
- a seguito della predetta modifica, il citato art. 5 dispone che: **"l'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ... è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria"**.

IMPRESE - SOCIETÀ

Considerato il richiamo generico operato dal citato art. 16 alle "imprese costituite in forma societaria" il Ministero precisa che:

- sono **ricomprese tutte le forme societarie**, siano esse società di persone o di capitali, **che svolgono un'attività imprenditoriale**. Rientrano tra i soggetti inclusi **anche le reti d'impresa** quando queste ultime creano un fondo patrimoniale comune, svolgono un'attività commerciale rivolta a terzi e pertanto possono iscriversi nella Sezione ordinaria del Registro Imprese, acquisendo **soggettività giuridica**;
- sono **escluse**:
 1. le **forme societarie alle quali non è consentito l'esercizio di un'attività commerciale**, quali le società semplici, con la sola eccezione delle società semplici esercenti l'attività agricola, e le società di mutuo soccorso;
 2. i **consorzi**, anche con attività esterna, nonché le società consortili;
 3. **gli enti giuridici non costituiti in forma societaria**;
 4. **gli enti giuridici che non svolgono un'attività imprenditoriale**.

In merito alla decorrenza del nuovo obbligo, il Ministero precisa che lo stesso scatta / trova applicazione:

- sia per le **imprese costituite a decorrere dall'1.1.2025** ovvero che presentano domanda di iscrizione al Registro Imprese da tale data. Per tali soggetti l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore va assolto **contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese**;
- sia per le **imprese che risultano già costituite all'1.1.2025**.
- **In caso di nomina di un nuovo amministratore, di rinnovo dell'incarico nonché della nomina del liquidatore, la comunicazione dell'indirizzo PEC dovrà inoltre essere effettuata contestualmente all'iscrizione della nomina / rinnovo.**

Lo Studio, insieme al suo Team Fiscale, rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti